



Informazioni pratiche

Reinvestimento degli accrediti Succès Cinéma nella distribuzione e diffusione

Ai sensi degli articoli 7 - 10 e dell'allegato 2 dell'ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin, RS 443.113, n. 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7 dell'allegato validi dal 1° gennaio 2021)

1 In generale

Gli accrediti Succès Cinéma (accrediti della promozione cinematografica legata al successo) possono essere reinvestiti in due modi nella distribuzione o nella diffusione di un nuovo film svizzero o di una coproduzione riconosciuta:

1. acquisizione di diritti (garanzia minima)
2. promozione del film (promozione)

Queste due possibilità di reinvestimento possono (ma non devono necessariamente) essere combinate per lo stesso film. Questo significa che gli accrediti possono essere contemporaneamente reinvestiti nell'acquisizione di diritti e nella promozione di uno stesso film.

2 Criteri per il reinvestimento nell'acquisto di diritti (garanzia minima)

Film ammessi

I seguenti lungometraggi (di più di 60 minuti):

- film svizzeri;
- film riconosciuti come coproduzioni.

I film coprodotti con imprese che commercializzano film (emittenti televisive, piattaforme online, imprese mediatiche, cinema e imprese di distribuzione) o con istituzioni di formazione e formazione continua possono essere sostenuti a condizione che:

- a. siano stati realizzati nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica; e che
 - b. i diritti e le partecipazioni appannaggio dell'impresa richiedente consentano una commercializzazione attiva al di là dello sfruttamento da parte delle imprese o istituzioni coprodottrici.
-

Requisiti per i richiedenti	<p>Possono inoltrare richieste soltanto imprese di distribuzione registrate presso l'UFC (cfr. https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/sale-cinematografiche-e-distribuzione/registrazione-per-societa-di-proiezione-e-di-distribuzione.html).</p>
Inoltro della richiesta	<p>Le richieste devono essere presentate elettronicamente sulla piattaforma per i contributi di sostegno dell'UFC (https://www.gate.bak.admin.ch/fpf/public/home?execution=e1s1). Il modulo dev'essere stampato, firmato e inviato per posta all'UFC.</p> <p><u>Termine d'inoltro: al più tardi il giorno del lancio del film (uscita nelle sale cinematografiche e/o visualizzazione digitale).</u> Fa stato la data registrata sulla piattaforma per i contributi di sostegno.</p>
Allegati necessari	<ul style="list-style-type: none">- Contratto di licenza sull'acquisizione dei diritti del titolo del film- Certificato d'origine o riconoscimento ufficiale quale coproduzione (sono validi anche certificati d'origine o riconoscimenti provvisori)- Piano di finanziamento della produzione del film- Fatture / giustificativi del pagamento della garanzia minima
Validità degli accrediti	<p>Al momento della presentazione della richiesta sulla piattaforma per i contributi di sostegno, gli accrediti Succès Cinéma che si intendono reinvestire devono essere ancora validi (cioè non devono essere trascorsi più di due anni dalla ricezione della decisione dell'UFC sul loro importo).</p> <p>Dall'inoltro della richiesta di reinvestimento, gli accrediti sono considerati riservati per il progetto indicato. Gli accrediti possono essere trasferiti ad altri progetti soltanto durante i due anni del periodo di validità.</p>
Importo massimo	<p>Possono essere reinvestiti accrediti per un importo pari al massimo al 75 % della garanzia minima pagata.</p>
Versamento	<p>Il sussidio è versato non appena l'UFC ha terminato il controllo dei documenti inoltrati, nel quadro dei crediti annuali concessi. I conteggi sono trattati secondo l'ordine d'inoltro.</p> <p>Al più tardi sei mesi dopo l'inoltro della richiesta, tutti i documenti necessari per il versamento devono essere pervenuti all'UFC (cfr. «Allegati necessari»).</p>

3 Criteri per il reinvestimento nella promozione

Film ammessi

I seguenti lungometraggi (di più di 60 minuti):

- film svizzeri;
- film riconosciuti come coproduzioni.

I film coprodotti con imprese che commercializzano film (emittenti televisive, piattaforme online, imprese mediatiche, cinema e imprese di distribuzione) o con istituzioni di formazione e formazione continua possono essere sostenuti a condizione che:

- c. siano stati realizzati nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica; e che
- d. i diritti e le partecipazioni appannaggio dell'impresa richiedente consentano una commercializzazione attiva al di là dello sfruttamento da parte delle imprese o istituzioni coprodottrici.

Requisiti per i richiedenti

Possono inoltrare richieste imprese di produzione e distribuzione.

Inoltro della richiesta

Le richieste devono essere presentate elettronicamente sulla piattaforma per i contributi di sostegno dell'UFC (<https://www.gate.bak.admin.ch/fpf/public/home?execution=e1s1>). Il modulo dev'essere stampato, firmato e inviato per posta all'UFC.

Termine d'inoltro: al più tardi il giorno del lancio del film (uscita nelle sale cinematografiche e/o visualizzazione digitale) e al più presto sei mesi prima. Fa stato la data registrata sulla piattaforma per i contributi di sostegno.

Allegati necessari

- Contratto di licenza sull'acquisizione dei diritti del titolo del film
- Certificato d'origine o riconoscimento ufficiale quale coproduzione
- Strategia di commercializzazione (ca. 1-2 pagine A4)
- Preventivo della commercializzazione (può essere usato il modulo di conteggio scaricabile dalla piattaforma per i contributi di sostegno o dal sito Internet dell'UFC)

Validità degli accrediti

Al momento della presentazione della richiesta sulla piattaforma per i contributi di sostegno, gli accrediti Succès Cinéma che si intendono reinvestire devono essere ancora validi (cioè non devono essere trascorsi più di due anni dalla ricezione della decisione dell'UFC sul loro importo).

Dall'inoltro della richiesta di reinvestimento, gli accrediti sono considerati riservati per il progetto indicato. Gli accrediti possono essere trasferiti ad altri progetti soltanto durante i due anni del periodo di validità.

Importo massimo

Possono essere reinvestiti accrediti per un importo pari al massimo al 70 %

delle spese computabili (cfr. 3.1 e 3.2).

Conteggio

Compilare e firmare il modulo di conteggio (scaricabile dalla piattaforma per i contributi di sostegno o dal sito Internet dell'UFC) e inviarlo per posta all'UFC unitamente agli allegati richiesti.

Termine d'inoltro: al termine della commercializzazione (ma al più tardi 15 mesi dopo il lancio del film)

Versamento

Il sussidio è versato non appena l'UFC ha terminato il controllo del conteggio da parte dell'UFC, nel quadro dei crediti annuali concessi.

I conteggi sono trattati secondo l'ordine d'inoltro.

3.1 Spese computabili

	Categorie
1	Spese per la produzione del DCP*
2	Doppiaggio*
3	Sottotitolazione*
4	Spese per il trasporto delle copie del film / il trasferimento digitale**
5	Codifica o transcodifica VoD*
6	Audiodescrizione*
7	Trailer (incl. doppiaggio o sottotitolazione)
8	Artwork (grafica)*
9	Spese di stampa (poster, volantini, cartoline ecc.)
10	Misure di promozione (inserzioni e marketing)
11	Agente stampa (esterno), documentazioni e proiezioni per la stampa
12	Première (incl. spese di viaggio e di alloggio del cast e della troupe, moderazione, aperitivo)**
13	Spese eccezionali* (su richiesta motivata)
* soltanto le spese che non sono già state sostenute o sussidiate nell'ambito della realizzazione del film	
** soltanto la quota non sostenuta dai cinema	

3.2 Spese non computabili

- Salari di impiegati della propria impresa (anche su base oraria o legati a progetti);
- Pernottamenti e spese di viaggio della troupe e del distributore per la partecipazione a festival all'estero (nessuna relazione con l'uscita nei cinema in Svizzera);
- Spese che sono già state sostenute o sussidiate nell'ambito di altre promozioni o istituzioni.
- Spese per l'acquisto di biglietti d'ingresso.

Al conteggio devono essere allegati i giustificativi, ad esempio la fattura dell'impresa esterna. L'UFC può esigere ulteriori documenti o prove.

3.3 Audiodescrizione

Dal 2016, i seguenti film devono essere muniti di audiodescrizione in almeno una lingua nazionale (art. 65 cpv. 3 OPCin):

- i lungometraggi documentari sostenuti dalla Confederazione con oltre 125 000 franchi;
- i lungometraggi di fiction sostenuti dalla Confederazione con oltre 300 000 franchi.

Le spese per l'audiodescrizione sono a carico dell'impresa di produzione e sono computabili nel quadro della promozione della realizzazione.

Affinché le audiodescrizioni possano essere disponibili anche per il pubblico cinematografico svizzero, **nel quadro della promozione della distribuzione dell'UFC** i tipi di **film** di cui sopra **lanciati nei cinema dal 2020** sono soggetti al seguente **nuovo onere**:

le audiodescrizioni già realizzate devono essere messe a disposizione del pubblico cinematografico svizzero.

Le spese per la messa a disposizione delle audiodescrizioni sono computabili nel quadro della promozione della distribuzione. È per esempio considerata una forma di messa a disposizione la diffusione delle audiodescrizioni su apposite app.

Attenzione: le imprese di distribuzione non devono realizzare nuove audiodescrizioni. Il nuovo onere riguarda solo i film per i quali è già stata realizzata un'audiodescrizione nel quadro della promozione della realizzazione.